

**REGOLAMENTO (UE) 2021/1884 DELLA COMMISSIONE  
del 27 ottobre 2021**

**che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio  
per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprololo nei legumi secchi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) della sostanza clorantraniliprololo sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda di tolleranza all'importazione per il clorantraniliprololo utilizzato negli Stati Uniti sui legumi secchi. Il richiedente afferma che gli usi autorizzati di tale sostanza sui legumi secchi negli Stati Uniti determinano residui che superano l'LMR di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e che è necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.
- (3) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sull'LMR proposto <sup>(2)</sup>. L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso pubblico.
- (5) L'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche richieste per l'LMR erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. L'esposizione lungo tutto l'arco della vita alla sostanza in questione attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla ha dimostrato che non vi è alcun rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile. L'Autorità ha inoltre concluso che, considerato il basso profilo di tossicità acuta della sostanza, non è necessario stabilire una dose acuta di riferimento.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/it>, Reasoned opinion on the setting of import tolerances for chlorantraniliprole in strawberries and pulses. *EFSA Journal* 2020;18(11):6300.

